



CASSA RAGIONIERI

LA CASSAZIONE INTERVIENE ANCORA SULL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRO RATA

La decisione è conforme all'applicazione del pro rata temporis adottata dall'Enpav.

di Danilo De Fino
Capo Area Previdenza

La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione del pro rata attenuato, nel determinare i criteri del calcolo delle prestazioni pensionistiche, ma ha indicato degli sbarramenti temporali.

A breve distanza di tempo dalla sentenza n.17892/14, la Cassazione interviene ancora (sentenza n. 24221/14) in tema di corretta appli-

cazione del *pro rata temporis* e sempre in riferimento ad un ricorso che ha interessato la Cassa Ragionieri.

La nuova pronuncia segue l'indirizzo consolidato della Suprema Corte e ribadisce sostanzialmente quanto affermato nella sentenza n.17892 (vedi articolo pubblicato sul n. 8 - settembre 2014).

LA RIFORMA INTRODotta DALLA CASSA RAGIONIERI

La Cassa Ragionieri fino al 2001

adottava un sistema di calcolo pensionistico retributivo che considerava quale base pensionabile la media dei **migliori quindici redditi** prodotti nei venti anni precedenti il pensionamento. Nel **biennio 2002/2003** aveva adottato una riforma strutturale della propria gestione previdenziale, finalizzata a garantire la stabilità finanziaria della gestione ed una maggiore equità del sistema. Con detta riforma era avvenuto il passaggio al sistema di calcolo delle pensioni per quote, l'una retributiva per le annualità si-

no al 2003, e l'altra contributiva per le annualità successive e l'estensione a **24 anni** della media reddituale utilizzata per il calcolo della quota. La riforma ha comportato l'erogazione di pensioni più basse al fine, come evidenziato, di poter soddisfare l'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo della Cassa; i criteri più stringenti nel calcolo della pensione sono stati applicati da subito, a partire dai trattamenti pensionistici liquidati in quel periodo. Ciò ha comportato il problema del rispetto del pro rata, inteso nella sua formulazione più rigorosa al tempo vigente.

IL PRINCIPIO DEL "PRO RATA"

Il principio del **pro rata** ("in base al tempo") ha subito un'evoluzione rispetto alla formulazione normativa iniziale.

GARANZIA ASSOLUTA SUL "MATURATO PREVIDENZIALE"

Il detto principio è stato introdotto per le Casse privatizzate dall'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e nella formulazione originaria della norma, era inteso in modo rigido e cogente: le modifiche eventualmente introdotte nel sistema di calcolo della pensione dovevano operare esclusivamente per il futuro, senza poter incidere in modo peggiorativo sulla posizione previdenziale già maturata.

GARANZIA ATTENUATA

Successivamente, con il disposto dell'art.1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, è intervenuta un'attenuazione per cui il principio del pro rata diviene un parametro di ponderazione unitamente ai **criteri della gradualità e della equità fra generazioni**, egualmente

meritevoli di tutela. Di conseguenza la sua applicazione viene temperata dall'esigenza di rispettare gli altri criteri menzionati. La Cassa così si vede riconosciuto uno spazio di intervento maggiore sicché "*le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale ben avrebbero potuto richiedere un sacrificio maggiore a chi era già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati...*".

Infine la legge di stabilità 2014 (approvata con L. 147/2013) ha introdotto (art. 1, comma 488), con riferimento all'articolo 1, comma 763, della legge n. 296/2006 sopra menzionata, una norma interpretativa autentica, con efficacia retroattiva, stabilendo che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore di tale legge (1.1.2007) si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'**equilibrio finanziario di lungo termine**.

La retroattività della norma era già stata censurata dalla Cassazione nella sentenza n.17892/14, escludendone l'operatività per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L. n.296/06.

Adesso, sulla portata della clausola di salvaguardia introdotta dalla norma in questione la Cassazione con la sentenza. 24221/14, ha espressamente evidenziato che "*in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti si avrebbe un contrasto con il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati*", soltanto però con riferimento alle pensioni liquidate prima del 1° gennaio 2007 (e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/06 che ha attenuato il pro rata), per le quali il parametro di riferimento è il pro rata nella versione rigida e stringente. La garanzia apprestata dal pro rata, ha precisato

la Cassazione, in tali casi riguardava non solo il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ma anche le modifiche *in peius* dello stesso sistema retributivo.

LE VICENDE PROCESSUALI

La Cassa è stata interessata, dopo la riforma descritta, da svariati ricorsi presentati da ragionieri collocatisi in quiescenza con l'applicazione dei criteri meno favorevoli introdotti dalla stessa. A seguito di tali ricorsi si è affermata e consolidata la posizione attuale della Cassazione secondo cui bisogna distinguere due periodi:

- per i trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 2007, la garanzia costituita dal pro rata è assoluta e pertanto non possono essere disattese le aspettative dell'iscritto relative alle anzianità maturate prima dell'introduzione delle modifiche *in peius*;
- per le pensioni liquidate dopo, invece, è legittima l'applicazione attenuata del principio, essendo intervenuta nel frattempo la legge 296/2006 e ricorrendo il fondamentale presupposto dei motivi di interesse generale, individuato dal Legislatore del 2013 nell'equilibrio finanziario di lungo periodo.

Tale posizione ha portato, con la sentenza 24221/14, al rigetto del ricorso di un ragioniere che lamentava l'applicazione dei criteri di calcolo introdotti con la riforma del 2002/2003, in quanto la pensione aveva decorrenza dal 1 aprile 2008 e quindi ricadeva pienamente sotto l'applicazione attenuata del principio del pro rata.

Con riguardo all'Enpav, la decisione della Cassazione è conforme alla modalità di applicazione del pro rata temporis fin'ora adottata dall'Ente nel calcolo delle quote di pensione maturate dai veterinari sotto la vigenza dei diversi regimi normativi, succedutisi nel tempo. ■